

Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*

Massimo del Pozzo

SOMMARIO: 1. La radice naturale del problema processuale. - 2. Profili di conformazione soprannaturale del modello canonico. - 3. La promozione dell'orizzonte di senso e di valore del giudizio canonico.

1. LA RADICE NATURALE DEL PROBLEMA PROCESSUALE

Il processo canonico è un laboratorio interessante per valutare l'atteggiarsi dell'integrazione tra fede e ragione nella stessa economia della *lex gratiae*. L'abbastanza intuitiva percezione dell'"impari apporto" dei due fattori porta, da un canto, a riconoscere l'indubbia preminenza del metodo logico-dialettico di ricerca della verità e, dall'altro, induce a riscoprire il peculiare orizzonte di senso e di valore del sistema giudiziario ecclesiastico. L'uso dello strumento eminentemente razionale del giudizio dunque non sminuisce o mortifica il riferimento alla matrice soprannaturale dell'ordinamento canonico, reclama anzi la "duplice connaturalità" con il bene dovuto e con il mezzo di accertamento impiegato. La dichiarazione autoritativa del giusto intraecclesiale è allora un buon terreno di coltura dello stesso seme della Parola. La Rivelazione, infatti, non agisce solo sull'organizzazione e strutturazione del modello canonico, ma sulla modalizzazione e conformazione intrinseca dell'istituto. Al di là della scontata (ma non per questo banale e acquisita) conclusione che solo l'approccio sapienziale globale della metafisica classica garantisce appieno il diritto alla tutela dei diritti¹, il presente contributo intende valorizzare

* In corso di pubblicazione negli Atti del Convegno "La fede e la ragione", promosso dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma 26-27 febbraio 2009.

¹ È fin troppo esplicito al riguardo l'*incipit* dell'enciclica giovanneo paolina celebrata (GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. «*Fides et ratio*» circa i rapporti tra fede e ragione, 14 settembre 1998, in AAS, 91 [1999], 5). Il diritto alla tutela dei diritti costituisce un diritto umano fondamentale

anche il compito di purificazione della ragion pratica e di formazione etica operata dalla *fides* nel processo².

Com'è già stato acutamente rilevato, in altri ambiti del diritto della Chiesa (basti pensare alla liturgia, ai sacramenti, alla parola di Dio, al magistero e quant'altro) la giuridicità canonica consiste proprio nel cogliere la dimensione di giustizia insita nei beni salvifici; *nel settore processuale*, invece, *la canonicità* (che, giova sottolineare, significa anche piena comunionalità del fattore in questione) è *implicita nella ricezione ecclesiale della realtà naturale preesistente*³. Il processo giudiziario non nasce certo con il cristianesimo: è una forma di risoluzione delle dispute secondo ragione e buon senso, espressione della civilizzazione e umanizzazione del vivere sociale⁴. Questa rilevanza soteriologica, per così dire, "riflessa" o "secondaria", derivata o mediata attraverso la socialità della comunità salvifica, non solo non menoma il valore trascendente della giurisdizione ecclesiastica ma non lede neppure l'originarietà dell'appartenenza del giudizio al disegno redentivo.

Una percezione "debole" della costituzione materiale della Chiesa interpreta riduzionisticamente e funzionalisticamente l'assetto vigente: la visibilità della compagine celeste reclama tutti gli strumenti necessari per attuare la sovranità e la regalità di Cristo *in hoc saeculo*. Una concezione "forte" della razionalità del messaggio evangelico induce viceversa a rapportare l'esercizio della potestà giurisdicente all'esigenza stessa dello

logicamente anche *in Ecclesia* (cf. voce *Diritti della persona*, in PONT. CONS. DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE/G. CREPALDI - E. COLOM, *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, Roma 2005, 220-232, spec. 227).

² Cf. BENEDETTO XVI, Lett. enc. «*Deus caritas est*», 25 dicembre 2005, n. 28a, in AAS, 98 (2006), 238-240.

³ Cf. J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in C.J. ERRÁZURIZ M. - L. NAVARRO (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 268-269.

⁴ È fin troppo noto il verso di U. Foscolo: «Dal dì che nozze, tribunali ed are/diero alle umane belve esser pietose» (*Sepolcri*).

statuto fondamentale del fedele⁵. La consistenza essenzialmente naturale della cosa giusta giudiziale non pregiudica affatto la possibile valenza soprannaturale del relativo fenomeno giuridico. L'indole sacra dello *ius* non deriva certo dal mezzo o dal canale adoperati (sempre umani), ma dalla diretta riconduzione della *iurisdictio* al volere e alla ministerialità del Signore. L'assunzione di un dato intramondano nel piano eterno di salvezza per un'elementare esigenza di coerenza allora si conforma alla logica e alla bontà impressa nell'ordine della creazione⁶.

Precisato questo punto basilare circa l'origine e l'essenza dell'istituto processuale, occorre illustrare meglio il *rapporto che intercorre tra la persistenza della ratio intrinseca della tutela dei diritti e l'incorporazione dello "strumento" nel corpo mistico di Cristo*. La questione costituisce d'altronde il cuore della ricostruzione euristico-ermeneutica proposta. L'acquisizione del processo nell'agire storico della Chiesa non determina un'indebita "secolarizzazione" della giurisdizione ecclesiastica ma semmai una positiva forma di "divinizzazione" dell'amministrazione della giustizia ecclesiale. Non è lo splendore della "Verità che salva" ad asservirsi o avvilitarsi attraverso l'uso delle categorie processualistiche, è la dichiarazione del "Giusto che libera" ad arricchirsi e impreziosirsi nell'infinita trascendenza del fine ultimo⁷. Il giudizio canonico, rispettando sempre i principi costitutivi della realtà naturale assunta, può integrare e perfezionare il bene giuridico considerato e temperare il rigore e la rigidità del *summum ius* con il *surplus* di umanità e di comprensione che deriva dalla pienezza della Rivelazione⁸. Bisogna dunque sottolineare che, essendo il processo un'entità di diritto naturale e umano-positivo

⁵ *Principium VI. De tutela iurium personarum*, I SINODO ORDINARIO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969), 82.

⁶ Cf. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico*, cit., 276-280.

⁷ Non a caso le due espressioni ammettono un eguale riferimento personale alla figura di Cristo.

⁸ Basti pensare ad es. alla notevole pregnanza dell'equità, della flessibilità o al valore della dichiarazione delle parti.

preesistente, l'adozione del relativo armamentario ha agito più sull'adeguazione dell'attività giudiziaria ai valori cristiani e sulla predisposizione di ulteriori forme e cautele nella tutela infraecclesiale che sull'alterazione degli elementi essenziali del patrimonio processuale comune⁹.

2. PROFILI DI CONFORMAZIONE SOPRANNATURALE DEL MODELLO CANONICO

Non abbiamo certo la possibilità di sintetizzare in poche righe i contenuti della matrice soprannaturale del processo canonico, pare utile tuttavia cercare di dare un minimo di concretezza al discorso. Ci limitiamo pertanto a evidenziare solo, a livello esemplificativo e rappresentativo, *talune direttrici portanti del processo canonico e lo spirito e la strutturazione della potestà giudiziaria ecclesiastica*. L'indagine pertanto si ferma alle soglie e alle premesse di un'ipotetica teoria fondamentale del processo canonico.

Posto che *l'ecclesialità del processo canonico* costituisce il vero principio cardine o piuttosto lo sfondo di tutto l'apparato giudiziale¹⁰, esistono ulteriori direttive che trovano la loro specifica ragion d'essere nella derivazione soprannaturale dell'ordinamento canonico. Accenniamo di seguito, con brevissime notazioni di dettaglio, alla concezione istituzionale, all'istanza pacificatoria e alla valenza pastorale del processo canonico.

⁹ In questo come in punti successivi si riportano o sintetizzano spunti tratti da J. LLOBELL - M. DEL POZZO, *Diritto processuale canonico. Lineamenti delle lezioni*, in fase di ultimazione e di prossima pubblicazione, Cap. VI, § 1.

¹⁰ Un autore che ha dedicato molta attenzione al tema dell'ecclesialità del processo canonico è J. Llobell. Cf. tra gli ultimi suoi lavori: *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), 55-75; *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in E. BAURA e J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano, 2006, 211-273; *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in J.J. CONN e L. SABBARESE [a cura di], *«Iustitia in caritate»*. *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, 507-522.

Per *concezione istituzionale* si intende l'obbligo giuridico per tutti quanti intervengono nel processo canonico di agire secondo verità. La formulazione magisteriale della direttiva, com'è noto, risale al Discorso alla Rota del 1944¹¹. Vale la pena di sottolineare che il Pontefice fa discendere la portata giuridico-morale del concorso di tutti gli operatori all'accertamento della verità proprio dal diritto divino¹². La natura strettamente giuridica di tale dovere (e non meramente deontologica come negli ordinamenti civili) trova un opportuno riscontro (purtroppo spesso disapplicato) nella disciplina positiva¹³.

Il *principio defatigatorio o pacificatorio* presiede e guida l'operato dei giudici, dei patroni e di quanti si adoperano nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa. Esiste evidentemente un'incombenza generalizzata di composizione dei dissidi affidata all'intera comunità e un rafforzamento dell'impegno in tal senso dei pastori¹⁴; l'aspirazione alla concordia e alla serena risoluzione dei contrasti (che non deve costituire un deterrente alla rivendicazione dei diritti) individua però un obbligo ancor più stringente e puntuale nei confronti dei giudici ecclesiastici in ragione dell'ufficio rivestito e del loro indiscusso ruolo *super partes*¹⁵. Una funzione magari più delicata

¹¹ In AAS, 36 (1944), 281-290. Pio XII articolava il suo ragionamento attorno all'*unità di azione*, che veniva raggiunta dalla presenza di tre elementi: «un unico scopo, un comune indirizzo di tutti verso questo scopo unico, un obbligo giuridico-morale di prendere e di conservare un tale indirizzo» (282). Giovanni Paolo II qualificò espressamente come *magistrale* il discorso del 1944, dimostrandone quindi la piena attualità e rispondenza (*Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, in AAS, 80 [1988], 1179).

¹² «Infine il terzo elemento, ossia l'*obbligo giuridico-morale* di mantenere tale indirizzo, deriva nel processo matrimoniale dal diritto divino» (*ibid.*, 282).

¹³ Cf. ad es. i cann. 1487-1489 CIC riguardo agli effetti della responsabilità dei patroni. Per ulteriori indicazioni: J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994², 439-478.

¹⁴ Cf. can. 1446 § 1 CIC.

¹⁵ Cf. cann. 1446 § 2 e 1676 CIC. La *Dignitas connubii* riproducendo l'ultimo canone citato vi ha aggiunto due paragrafi che intendono promuovere in ogni caso lo «spirito di carità» e la disponibilità e la correttezza, deponendo ogni ostilità e rancore (art. 65 §§ 2 e 3). Giovanni Paolo II nel Discorso alla Rota Romana del 2003 ha voluto sottolineare proprio l'importanza della

di prevenzione e di eventuale dissuasione è affidata agli avvocati¹⁶. Occorre ribadire che il fine pacificatorio rappresenta non solo un dovere morale e un'esortazione deontologica, ma uno stretto obbligo giuridico che incombe su tutti gli operatori giudiziari e una direttiva di fondo del sistema processuale canonico che non si limita solo, come in gran parte degli ordinamenti statuali, a un tentativo di conciliazione iniziale e all'astensione da comportamenti litigiosi e oltranzistici, ma impone in ogni momento del giudizio anche atti positivi diretti a conciliare i litiganti e ad aiutarli a pervenire a un accordo che eviti la lite e definisca la controversia¹⁷.

Il collegamento tra la qualità tecnica del processo e la sua funzione pastorale è una nota costante dell'insegnamento pontificio¹⁸. La *pastoralità* indica appunto la piena convergenza sia a livello teorico che pratico della dichiarazione del giusto con l'effettivo perseguimento della *salus animarum*¹⁹. L'elasticità e la flessibilità della normativa della Chiesa può sicuramente essere esemplarmente contrapposta alla rigidità e alla

funzione conciliatoria (in AAS, 95 [2003], 396-397).

16 Tanto i patroni stabili quanto quelli di fiducia sono tenuti a prestare la consulenza pre-processuale atta a comporre i motivi di dissidio e ad accertare l'esistenza del *fumus boni iuris*, e, qualora il cliente voglia a ogni costo introdurre la richiesta giudiziaria, quantunque l'avvocato non abbia riscontrato alcuna ragione sufficiente, sono liberi di non accettare l'incarico o di rinunciarvi (cf. LLOBELL, *Il patrocinio forense...*, cit., 451-463).

17 Cf. LLOBELL - DEL POZZO, *Diritto processuale canonico*, cit., Cap. VI, § 3. L'indisponibilità del bene oggetto del processo (ad es. nelle cause matrimoniali) esclude peraltro il ricorso a forme di transazione o compromesso (can. 1715 § 1).

18 Solo a livello esemplificativo e indicativo si possono citare i Discorsi di Pio XII del 1941 e 1944, di Giovanni XXIII del 1960 e 1961, di Paolo VI del 1966 e del 1973, di Giovanni Paolo II del 1979, del 1984 e del 1990 (per un più agile riscontro cf. G. ERLEBACH [a cura di], *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana [1939-2003]*, Città del Vaticano 2004). Benedetto XVI non a caso ha ripreso il tema nel suo primo Discorso alla Rota Romana (in AAS, 98 [2006], 135-138).

19 Z. Grocholewski riassume nello spirito pastorale, nell'amorevolezza e nell'animo sacerdotale l'incidenza del fattore soprannaturale nel modo di trattare le cause (*Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 110 [1985], 501-503). Il concetto in pratica sintetizza il rapporto tra giustizia e carità nello svolgimento del giudizio.

preclusività della corrispondente legislazione statutale²⁰. In tal modo il *favor veritatis* si coniuga virtuosamente e inscindibilmente con il *favor personae*. Indole pastorale non significa però arrendevolezza e cedimento tanto nei confronti della verità tanto nel rispetto all'autorità, ma cooperazione nello svolgimento della comune missione²¹. La caratteristica, dunque, per non ridursi a un'espressione vacua ed eterea, comporta un *plus* di formazione, di preparazione e di esperienza (umana, prudenziale e sapienziale) da parte di tutti i soggetti coinvolti²². Anche in questo caso pertanto la nozione benché non possa essere facilmente tradotta in norme di condotta²³, assume un preciso rilievo di doverosità comportamentale.

Per quanto concerne il profilo autoritativo della giurisdizione, prima dell'assoluta singolarità dell'assetto dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica, va tenuto presente lo *spirito diaconale* che anima la *communio regiminis*²⁴. L'esercizio della funzione giudiziale non rappresenta allora una prerogativa del titolare della potestà, ma un beneficio e un vantaggio per i singoli fedeli e logicamente per il bene comune ecclesiale. La diaconalità dell'amministrazione della giustizia si

²⁰ I possibili riferimenti rappresentano sempre concretizzazioni *iure humano* di questa indicazione. Si può pensare ad es. alla distinzione tra nullità insanabile e sanabile della sentenza (cann. 1622 e 1620), all'insussistenza di presunzioni assolute o *iuris et de iure*, all'imprescrittibilità dell'azione, all'inesistenza del giudicato materiale e alla pratica mancanza di termini per l'appello nelle cause sullo stato delle persone, all'"apertura" del giudizio di appello a nuovi argomenti e prove nelle cause di nullità matrimoniale, ecc.

²¹ «Il vero spirito pastorale deve essere armonizzato con l'ascolto della parola salvifica di Dio, con la disponibilità di attuarla senza tagli, con la verità. L'amore verso le coppie infelici o sfortunate deve essere armonizzato con l'amore verso Cristo e la sua legge. Infatti soltanto amando Cristo e la sua legge, si può prestare, sul piano esistenziale, l'amore efficace e salutare ai fedeli» (GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici...*, cit., 503).

²² Cf. il nostro *Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, in *Ius Ecclesiae*, 18 (2006), 522-523.

²³ Gli unici espressi riferimenti codiciali del Libro VII sono relativi all'uso dei mezzi pastorali (cann. 1676 e 1695).

²⁴ Giovanni Paolo II, cost. ap. «*Sacrae disciplinae leges*», 25 gennaio 1983, «AAS», 75 (1983), pars II, XII.

traduce dunque nel favorire la vicinanza, l'accessibilità, l'economicità, la celerità ecc. del servizio giudiziario.

Possiamo tratteggiare un paio di ulteriori elementi legati all'assetto della potestà giurisdicente. Mentre i sistemi statuali moderni si reggono sul principio della divisione dei poteri, l'ordinamento canonico si fonda *iure divino* sul principio di *concentrazione e di completezza della potestà*. Negli uffici capitali individuali, in ragione della diretta vicarietà di Cristo²⁵, in capo alla stessa persona inerisce la triplice potestà di governo (can. 135 CIC). Il Papa e i vescovi diocesani (o i soggetti assimilati) sono quindi, nell'ambito delle rispettive competenze, al contempo legislatori, amministratori e giudici. Questa pienezza unipersonale di giurisdizione per garantire meglio la *tutela iurium personarum* determina, da un canto, l'esigenza della distinzione di funzioni²⁶ e, dall'altro, l'opportunità del ricorso al meccanismo della vicarietà²⁷. Ancor più decisivo è un altro profilo strutturante la potestà giudiziaria ecclesiastica: *la mutua immanenza tra Chiesa particolare e Chiesa universale*. Tale rapporto è caratterizzato dalla potestà piena, propria e immediata da parte, simultaneamente, del Romano Pontefice (su tutta la Chiesa) e dei singoli vescovi diocesani in comunione con il Papa (sulle rispettive Chiese particolari)²⁸. Questa misteriosa e ineffabile compresenza e congiunzione di universale e particolare ha molte implicazioni, in questo contesto ci limitiamo a esplicitare il corollario più semplice e diretto: ogni fedele ha

²⁵ Il Romano Pontefice e i vescovi diocesani *ex iure divino*, i soggetti equiparati *ex iure ecclesiastico*.

²⁶ I SINODO ORDINARIO DEI VESCOVI, *Principium VII. De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*, in *Communicationes*, 1 (1969), 83.

²⁷ La *Dignitas connubii* ha voluto integrare il disposto del can. 1419 § 1 con la puntualizzazione: «Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente» (art. 22 § 2).

²⁸ Cf. cann. 333 § 1, 381 § 1. Da detta "simultaneità" derivano sia la possibilità da parte del Pontefice di "centralizzare" (di riservarsi) alcune manifestazioni della potestà dei vescovi diocesani, sia la necessaria "limitazione" di tale potere centralizzante per rispettare la legittima autonomia delle singole circoscrizioni.

sempre e comunque almeno due giudici naturali: il Papa e il proprio vescovo²⁹. La pluralità di giudici naturali (la multiformità della giurisdizione ecclesiastica permette ulteriori fenomeni di concorrenza di potestà) è un'altra dimostrazione del fatto che la *lex gratiae* è effettivamente una legge di libertà³⁰.

3. LA PROMOZIONE DELL'ORIZZONTE DI SENSO E DI VALORE DEL GIUDIZIO CANONICO

In stretto collegamento e senza soluzione di continuità con il discorso svolto possiamo cercare di completare più capillarmente l'esplicitazione *della penetrazione interna* (e non soltanto esterna) *del fattore soprannaturale* nella conformazione dell'istituto³¹ anche in riferimento al meccanismo di accertamento del dovuto e discendere, quindi, alle conclusioni del ragionamento.

Benché l'univocità del contenuto della ricerca della verità escluda in radice una deroga ai comuni principi del metodo dialettico (imparzialità del giudice, eguaglianza delle parti, pubblicità degli atti³²), ciò non di meno l'esigenza del dato rivelato trova comunque riscontro nella modalizzazione del giudizio. Tralasciando un analitico esame dell'intero procedimento³³, ci

²⁹ L'unica eccezione è rappresentata dalla diocesi del Vescovo di Roma.

³⁰ Per un più chiaro inquadramento dei concetti riportati cf. LLOBELL - DEL POZZO, *Diritto processuale canonico*, cit., Cap. III.

³¹ «Anzi, il diritto divino svolge una funzione limite nei confronti del diritto umano in quanto questo secondo non può né violare il primo né derogargli; tuttavia lo stesso diritto divino non è soltanto limite ma è anche "la norma fondamentale e il nucleo essenziale" di tutta la legislazione umana ecclesiale; lo stesso potere dell'autorità ecclesiastica "non trova in sé la sua legittimazione, né, tanto meno, la deriva dal consenso dei membri della Chiesa" ma trae il suo fondamento dalla volontà di Cristo» (M.F. POMPEDDA, *Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?*, in Id., *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, 130).

³² Berlingò individua appunto come condizioni di giustizia del processo canonico: l'indipendenza del giudice, il diritto alla difesa tecnica, consentendo la reale tutela delle parti nonché la loro uguaglianza formale, e la pubblicità degli atti per le parti (S. BERLINGÒ, *Il diritto al "processo" [can. 221 § 2 CIC] in alcune procedure particolari*, in *Fidelium iura*, 3 [1993], 354-357).

³³ Cf. ad es. can. 1550 § 2, 2° CIC.

limitiamo solo a indicare un paio di profili rappresentativi. Abbiamo già rilevato che tutto il meccanismo procedurale canonico è improntato alla prevalenza della sostanza e della realtà sulle forme e sulle apparenze. Questa direttiva d'azione, congiuntamente al rispetto della coscienza individuale, ispira *la prelazione dell'oggettività dello stato personale sull'incontrovertibilità formale del giudicato e sulla prescrittibilità della relativa domanda*³⁴. Il *favor veritatis* in pratica, proprio in ragione dell'illuminazione soprannaturale, acquista un'assolutezza e una pregnanza nettamente superiore a quella assunta nel settore civilistico. Quest'impostazione assiologica è la chiave di volta del rapporto tra affidamento nei provvedimenti giudiziari e sicurezza dei rapporti giuridici. La questione marca quindi una profonda differenza con i sistemi secolari: mentre la verità giudiziaria può arrivare a prevalere sulla realtà dei fatti negli ordinamenti civili, la flessibilità e l'apertura del sistema canonico non solo impediscono in radice una possibile situazione di contrasto ma "istituzionalizzano", almeno nelle questioni più delicate e rilevanti, un meccanismo che salvaguarda il rispetto della verità e del sacrario della coscienza³⁵.

Un altro modo di penetrazione del *lumen fidei* nel processo concerne *l'intervento della Chiesa nella difesa del bene pubblico*. Questo aspetto giunge a configurare in maniera peculiare la stessa relazione processuale. Al di là delle forme storiche di realizzazione del precetto (es. la figura del difensore del vincolo), resta la direttiva dell'apertura della singola fattispecie all'intera compagine ecclesiale. In molti casi la comunità non è semplicemente garante e controllore dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio, ma il principale interessato all'accertamento della verità e il

³⁴ Dal *favor veritatis* derivano diversi istituti peculiari delle cause canoniche sullo stato delle persone difformi rispetto al modello civile: l'imprescrittibilità dell'azione (cf. can. 1492 § 1), l'inesistenza della cosa giudicata (cf. can. 1643), il carattere non perentorio dei termini per la proposizione di prove e dell'appello (cf. cann. 1600, 1609 § 5, 1639 § 2), ecc.

³⁵ «*Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum*» (can. 1643). Per un ulteriore raffronto dei concetti riportati cf. LLOBELL - DEL POZZO, *Diritto processuale canonico*, cit., Cap. VII.

destinatario ultimo del mandato giudiziario³⁶. In tale contesto ben si comprende l'arricchimento della funzione giurisdicente con tratti di portata inquisitoria. La ricerca dell'esaurimento dei possibili elementi di prova e la forte resistenza a ogni forma di preclusione al libero convincimento paiono connaturati all'insopprimibile orientamento a non dissociare il processo dalla via di salvezza.

Se la cautela e il rigore, come abbiamo visto finora, motivano un'accentuazione delle garanzie difensive e un ampliamento del controllo giudiziario, unitamente a una maggior cura della discrezione e della riservatezza³⁷, non di meno *la fiducia e la responsabilità personale conformano la metodica del giudizio*. L'antropologia cristiana costituisce il presupposto gnoseologico del mezzo adottato. Al di là dei non trascurabili rilievi riguardo al ruolo della formazione della coscienza per il raggiungimento della certezza morale³⁸, il valore probatorio della dichiarazione delle parti è forse la manifestazione più chiara del coinvolgimento diretto dei soggetti nella decisione. Più in generale nella valutazione delle prove (basti anche pensare alle perizie o alle testimonianze) la presunzione di sincerità e lo spirito di collaborazione danno una valenza giuridica all'impegno morale assunto. In questa linea si inquadra anche l'estensione della capacità di testimoniare. In pratica, pur evitando falsi ottimismo o ingenua credulità, la fede soprannaturale

36 «L'oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare che in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, in AAS, 98 [2006], 137). Cf. anche J. GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, Madrid 2001, 52.

37 Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *I principi ispiratori del libro VII del CIC*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 6: «I giudizi nella Chiesa. I processi contenzioso e matrimoniale», Milano, 1998, 27-32 (§ 6. *Processo pubblico verso le parti e segreto verso gli altri*).

38 «Il can. 1608, § 3, che prescrive che il giudice valuti le prove "ex sua conscientia": la coscienza qui non può infatti significare altro che la coscienza cristiana formata alla luce della fede» (GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici...*, cit., 497).

corroborata la fede naturale (che è l'unico modo di apprendere la verità storica oggetto del giudizio) circa la possibilità di una conoscenza umana certa e affidabile e l'attendibilità delle deposizioni e asserzioni, senza nulla togliere alla dimostrazione e alla verifica.

I passaggi proposti dimostrano come i principi e i criteri specifici del processo canonico esprimono il logico punto di incontro tra il messaggio evangelico e la ragione naturale. Il dato di fede quindi modula e configura l'istituto processuale, senza stravolgerlo e snaturarlo, adeguandolo perfettamente alla realtà e alla finalità trascendente del *mysterium Ecclesiae*. Il processo d'altronde come qualsiasi altro aspetto della giuridicità canonica è intrinsecamente legato all'immagine della Sposa e, pur nella limitatezza delle sue prerogative, la rappresenta e riflette³⁹. Se ragione e fede costituiscono le categorie fondamentali per cogliere la realtà del dato, le insidie principali da un punto di vista operativo sembrano allora rapportabili alle rispettive degenerazioni del razionalismo tecnicistico e del fideismo fallace e disincarnato. Una deriva, diffusa in ambito secolare e non del tutto estranea alla *forma mentis* di alcuni "pratici" del diritto canonico, è quella del formalismo e del logicismo. Una simile impostazione va chiaramente a scapito del realismo e del prudenzialismo che connotano l'esperienza e la tradizione classica. Nell'altro versante, la *iurisdictio* ecclesiastica non può non tener conto della fallibilità, della debolezza e della vulnerabilità che riguarda tanto le parti e i patroni quanto gli stessi ministri del tribunale. Il mito di una pretesa forma di giustizia superiore dei giusti o dei perfetti è purtroppo una miope e falsante banalizzazione del processo canonico, non priva di riscontri e confusioni nel "buonismo" imperante⁴⁰. L'alto profilo morale e l'aspirazione ideale del sistema

³⁹ «En la Iglesia, la necesidad de una juricidad específica deriva de su congregación de hombres, socialmente vinculados y dirigidos por la Palabra y los Sacramentos, que son, a la vez que la sociabilidad, fuente de su juricidad» (S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Madrid 1999, 9).

⁴⁰ Cf. ad es. PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 23 gennaio 1967, in AAS, 59 (1967), 144; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in AAS, 82 (1990), 875; Id., *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 1994, in AAS, 86 (1994), 950; Id., *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in AAS, 97 (2005), 165; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, btcagp

ecclesiale devono invece continuamente confrontarsi con *la mediazione e l'ineliminabile limitatezza del fattore umano*⁴¹. Non è casuale che l'istr. *Dignitas connubii* mette in guardia dagli opposti errori del formalismo e del soggettivismo interpretativo⁴².

La principale indicazione epistemologica e deontologica derivante dalla visione sapienziale cristiana concerne comunque il recupero della *dimensione del giudizio come bene dovuto* realizzativo della *communio*⁴³. La procedura invero non è mai avulsa dal contesto e dalla conformazione della comunità credente. Orbene *la natura stessa della compagine ecclesiale e l'oggetto dei relativi giudizi conforma immanentemente lo svolgimento della giustizia della Chiesa: «Natura Ecclesiae postulat necessitatem activitatis iudicialis necnon determinat principia fundamentalia eiusdem activitatis»*⁴⁴. Non è tanto la caratteristica del sapere tecnico quanto la materialità e destinazione della *res* a dare autonomia e specificità alla scienza processual-canonica. La peculiarità dell'oggetto (la cosa giusta che sta al centro e sostiene tutta la relazione processuale) pervade e conforma intrinsecamente il meccanismo di attribuzione del dovuto⁴⁵. Una visione sostanziale e unitaria della

28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), 137-138.

⁴¹ Cf. PONT. CONS. DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, nn. 115-119, 62-65.

⁴² «In considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali» (*Proemio*). Cf. anche M.J. ARROBA CONDE, *Peculiarità nell'iter delle cause matrimoniali dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *L'istruzione "Dignitas connubii" nella dinamica delle cause matrimoniali*, Venezia 2006, 46-53.

⁴³ Cf. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, 47-84.

⁴⁴ GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici...*, cit., 489.

⁴⁵ Può valer la pena, ad es., considerare la singolare incidenza della presenza del difensore del btcagp

dichiarazione del giusto, non meramente formale e procedimentale, porta dunque a riconoscere e valorizzare il presupposto della tutela. La *consistenza dei beni salvifici* si riverbera in pratica non solo sulla misura e sulla metodica di accertamento, ma sulla predisposizione epistemologica e sul concreto atteggiarsi dell'istituto processuale.

vincolo nel processo di nullità matrimoniale che non trova omologhi o riscontri nei sistemi secolari.